

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1360

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CICCANTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° MARZO 2007

Modifica alla tabella A allegata all’ordinamento giudiziario,
di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, con riferimento
ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo

ONOREVOLI SENATORI. - Gli elenchi dei comuni costituenti i circondari dei tribunali di Ascoli Piceno e Fermo devono essere rettificati per superare le attuali gravi anomalie e portare a razionalità la distribuzione nel territorio dell'esercizio dell'attività giudiziaria.

Il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, istitutivo del giudice unico, ha proceduto alla soppressione delle preture e previsto l'istituzione di sezioni distaccate di tribunale secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei sistemi di mobilità e della complessità e articolazione delle attività economiche e sociali che si svolgono nel territorio medesimo.

Vista la puntuale ed incontestabile presenza di tutti quei requisiti, è stata istituita dallo stesso decreto legislativo, per il tribunale di Ascoli Piceno, la sezione distaccata di San Benedetto del Tronto (modifica della tabella B allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12).

I territori della ex pretura di Offida erano stati in un primo momento accorpati alla sezione di San Benedetto del Tronto, poi su sollecitazione dell'ordine degli avvocati - il cui intervento, peraltro, era diretto ad una razionalizzazione territorialmente più vasta - sono stati riportati nell'ambito della sede centrale del tribunale di Ascoli Piceno.

Ora non è più differibile l'intervento per completare la razionalizzazione dell'attività giudiziaria nel territorio, inserendo nel circondario del tribunale di Ascoli Piceno, e quindi nella competenza della sezione distaccata di San Benedetto del Tronto, i territori dei comuni compresi nella ex pretura di Ripatransone.

L'esigenza è fortemente avvertita dall'utenza che trova assolutamente dannoso ed illogico andare a chiedere «giustizia» a quaranta chilometri di distanza - tanti, ad esempio, sono quelli che separano Grottammare da Fermo - anziché ricorrere al presidio di San Benedetto del Tronto, che dista solo quattro chilometri ed è perfettamente servito da mezzi pubblici di trasporto e da rete viaria adeguata.

La stessa esigenza è avvertita, altresì, dalla classe forense che a più riprese ha sollecitato un intervento legislativo che ponesse fine a tali anomalie.

In particolare l'assemblea degli avvocati di Ascoli Piceno, con deliberazione approvata all'unanimità, in data 27 febbraio 1998 ha sollecitato tale intervento; sollecitazione reiterata con le delibere del consiglio dell'ordine degli avvocati in data 27 marzo 2000 e 18 luglio 2002.

Analoga posizione è stata assunta dal consiglio del collegio dei ragionieri e periti commerciali di Ascoli Piceno (delibera 25 gennaio 2002).

Inoltre non possono essere trascurate ma anzi meritano prioritaria attenzione e condivisione, le delibere dei comuni di Grottammare, Massignano, Cossignano e Cupra Marittima - territori che per urbanizzazione e attività economico-sociali si inseriscono in perfetta cerniera con quello di San Benedetto del Tronto - rispettivamente del 28 novembre 2001, 27 febbraio 2002, 28 febbraio 2002 e 7 maggio 2002, con le quali i suddetti comuni hanno chiesto l'intervento legislativo di cui al presente disegno di legge.

Lo stesso comune di San Benedetto del Tronto con delibera del 28 febbraio 2000 ha approvato all'unanimità un ordine del

giorno riguardante «iniziative per la centralità del tribunale di San Benedetto del Tronto nel territorio di competenza».

Da ultimo va segnalata la capacità del palazzo di giustizia di San Benedetto del Tronto di assorbire, data l'ampiezza e la modernità della struttura, in quanto a sistemazione edilizia, la maggiore quantità di lavoro

che l'assorbimento dei nuovi territori comporterà; si tratterà, a livello operativo-amministrativo, di apportare gli aggiustamenti, nella distribuzione del personale, che consentano di assicurare l'espletamento dell'attività giudiziaria in modo, oltre che più agevole, anche più spedito e più corrispondente alle esigenze della comunità.

DISEGNO DI LEGGE

Art.1.

1. Alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, alla voce concernente la Corte di appello di Ancona, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la voce relativa al Tribunale di Ascoli Piceno è sostituita dalla seguente:

«Tribunale di Ascoli Piceno: Acquasanta Terme, Amandola, Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Carassai, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Comunanza, Folignano, Force, Maltignano, Montalto delle Marche, Montedinove, Montefortino, Montegallo, Montemonaco, Offida, Palmiano, Roccafluvione, Rotella, Spinetoli, Valle Castellana, Venarotta.

Sezione di San Benedetto del Tronto: Acquaviva Picena, Cossignano, Cupra Marittima, Grottammare, Massignano, Monsampolo del Tronto, Montefiore dell'Aso, Montepandone, Ripatransone, San Benedetto del Tronto.»;

b) la voce relativa al Tribunale di Fermo è sostituita dalla seguente:

«Tribunale di Fermo: Altidona, Belmonte Piceno, Campofilone, Falerone, Fermo, Francavilla d'Ete, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Monsampietro Morico, Montappone, Monte Giberto, Monte Rinaldo, Monte San Pietrangeli, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montefalcone Appennino, Montegiorgio, Monteleone di Fermo, Montelparo, Monterubbiano, Montottone, Moresco, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo,

Porto San Giorgio, Rapagnano, Santa Vittoria in Matenano, Servigliano, Smerillo, Torre San Patrizio.

Sezione di Sant'Elpidio a Mare: Monte Urano, Montegranaro, Porto Sant'Elpidio, Sant'Elpidio a Mare».

